

CIRCOLARE N. 10/2019

Besana Brianza, 25 marzo 2019

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

Il D.Lgs. n. 14/2019 contenente il “**Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza**” introduce una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali finalizzata a:

- consentire una **diagnosi precoce dello stato e delle cause di difficoltà delle imprese**, anticipando l’emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori, assicurando continuità aziendale;
- **salvaguardare la capacità imprenditoriale** di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Il Codice è **applicabile a qualsiasi debitore**, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici.

Il Codice **modifica la Legge Fallimentare**, che cambia anche terminologia per definire lo stato di crisi dell’impresa: si sostituisce il termine **fallimento** con l’espressione “**liquidazione giudiziale**” (per indicare tutta la fase successiva ai tentativi di salvataggio che non hanno sortito buon esito), termine meno negativo che, insieme alle procedure di allerta, rappresentano la novità principale della riforma che **si propone di prevenire la crisi o almeno contenerla**.

Viene altresì prevista l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di **un albo** dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione.



Per quanto articolato e complesso possa sembrare il tema in esame, si raccomanda un’attenta lettura della presente informativa, in particolar modo **il tema relativo al nuovo obbligo di nomina dell’organo di controllo per le SRL che rientrano nei nuovi limiti dimensionali**, adempimento che si estende a un’ampia platea di piccole imprese.

A tal riguardo, visto l’approssimarsi dell’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018, i soggetti interessati saranno contattati dallo Ufficio per concordare i termini di adozione dell’organo di controllo e, se necessario, delle modifiche dello statuto sociale in conformità alle nuove disposizioni di Legge.

ENTRATA IN VIGORE IN DUE TEMPI

L’**entrata in vigore** del nuovo Codice prevede **due termini distinti**:

- **decorsi 30 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per 14 articoli (**ovvero dal 16.3.2019**);

- **decorsi 18 mesi (cioè dal 15.8.2020)** per gli altri 376, in particolare quelli riguardanti le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Le **norme di imminente applicazione** (30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) sono quelle riguardanti:

- gli **assetti organizzativi dell'impresa**;
- gli **assetti organizzativi societari**;
- la **responsabilità degli amministratori**;
- la nomina degli **organi di controllo (collegio sindacale/revisore)**;
- le norme riguardanti le sezioni specializzate per **grandi imprese e gruppi**;
- le norme riguardanti le modifiche all'**amministrazione straordinaria**;
- l'istituzione dell'**albo dei soggetti incaricati** della gestione e del controllo nelle procedure;
- le norme sulla **certificazione dei debiti** contributivi, premi assicurativi e debiti tributari;
- le norme sulle **garanzie** in favore degli **immobili da costruire** e le fidejussioni.



*I ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento **depositati prima dell'entrata in vigore del decreto in esame (così come le procedure pendenti alla data di entrata in vigore), sono definiti secondo le precedenti disposizioni del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge Fallimentare), nonché della L. 27 gennaio 2012, n. 3 ("Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento").***

LE PROCEDURE DI ALLERTA DELLA CRISI E I SOGGETTI COINVOLTI

Il nuovo sistema, si fonda, su una struttura normativa dove emergono controlli e segnalazioni, in primo luogo da parte degli **organi di controllo interni all'impresa** e, in secondo luogo, in capo **ai creditori pubblici qualificati**, individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'INPS e nell'Agente della riscossione delle imposte.

Le misure di allerta sono state introdotte dal legislatore per far sì che le imprese adottino, con l'ausilio degli **organi di controllo (collegio sindacale/revisore)**, in maniera del tutto autonoma e prima di ricorrere ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste, e, soprattutto, senza coinvolgere i creditori, **le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.**

Qualora la soluzione della crisi non appaia attuabile con misure di ristrutturazione aziendale interna, è possibile far ricorso all'**istituto della composizione assistita della crisi** per il tramite dell'**Organismo di composizione della crisi (OCRI)**, istituito presso la Camera di Commercio, che, mediante una trattativa con i creditori, nel termine di 3 mesi, prorogabili per ulteriori 3 mesi, cerchi una **soluzione concordata stragiudiziale con i creditori.**

L'**OCRI** ha la funzione di **ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni** della società e dai **creditori pubblici qualificati, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore**, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

Solo se le trattative sfociano in un nulla di fatto, l'impresa dovrà imboccare la via delle procedure concorsuali previste dal nuovo codice. Nella ipotesi, estrema, di inerzia e di manifesta insolvenza, scatterà la segnalazione al pubblico ministero affinché si attivi e verifichi la fondatezza dei presupposti per richiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

I NUOVI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA

La norma richiede l'adozione di **misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi - per gli imprenditori individuali - e un assetto organizzativo adeguato - per gli imprenditori collettivi (società e enti) -.**

Le imprese devono quindi incrementare la loro cultura d'impresa e modernizzare le modalità di gestione anche potenziando il sistema informativo interno.

L'imprenditore, **costituito in forma societaria ovvero collettiva**, è pertanto tenuto:

- ad istituire **un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, funzionale **alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**;

- ad **attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti** previsti dall'ordinamento per salvaguardare il patrimonio, superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

I predetti obblighi interessano quindi **sia le società di persone che le società di capitali**.

La norma prevede che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'**inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**.

IL RUOLO DELL'ORGANO DI CONTROLLO E L'OBBLIGO DI NOMINA NELLE S.R.L.

All'**organo di controllo** (collegio sindacale/revisore) viene imposto il **duplice obbligo** di:

- **verificare** che l'organo amministrativo monitori costantemente l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa**, il suo **equilibrio economico finanziario** e il **prevedibile andamento della gestione**;

- **segnalare** immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di **fondati indizi della crisi**, mediante una comunicazione formale (per iscritto tramite PEC o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuta ricezione).

L'organo di controllo interno è, in buona sostanza obbligato a instaurare una sorta di dialogo con l'organo amministrativo diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative da intraprendere, in difetto delle quali lo stesso organo di controllo è tenuto ad attivare la **procedura di allerta «esterna»** mediante sollecita ed idonea segnalazione all'OCRI, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all'obbligo di segretezza prescritto dall'articolo 2407 C.C..

Al fine di istituire una perfetta **sintonia** tra **organo amministrativo** e **organo di controllo** il legislatore ha inoltre imposto agli **istituti di credito** ed agli altri **intermediari finanziari** (di cui all'articolo 106 TUB) di dare notizia **anche agli organi di controllo societari**, se esistenti, delle **variazioni, revisioni e revocche** degli **affidamenti** comunicate al cliente.

Con lo scopo di favorire l'**emersione** e la **gestione tempestiva** della crisi, vengono ampliate le ipotesi per cui nelle società a responsabilità limitata è **obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni o dei revisori**.

Infatti la riforma introduce l'**obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in capo alle SRL** nel caso in cui la società:

- sia tenuta a redigere il **bilancio consolidato**;

- controlli una società **obbligata alla revisione legale dei conti**;

- abbia **superato per due esercizi consecutivi, almeno 1** dei seguenti limiti:

- totale attivo Stato patrimoniale € 2.000.000
- ricavi vendite / prestazioni € 2.000.000
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 10 unità

L'**obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa** quando, **per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti**.

È stato fissato in **9 mesi (cioè entro il prossimo 16.12.2019)** il termine entro il quale le società interessate all'intervento devono provvedere a **nominare gli organi di controllo o il revisore** e, se necessario, ad **uniformare l'atto costitutivo** e lo **statuto** alle nuove disposizioni (unicamente in presenza di clausole non conformi al nuovo dettato normativo).

Fino a tale data le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto **conservano** la loro efficacia, ancorché non conformi all'ultima versione.

Ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019**, quindi, agli esercizi **2017 e 2018**.

Resta fermo che le SRL **potranno nominare l'organo di controllo o il revisore già in sede di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.**

Sul punto riteniamo utile evidenziare che, se già la società ha coscienza di aver superato i suddetti limiti forse vale la pena **provvedere già da subito alla nomina del revisore**; questo, oltre a essere un **atteggiamento cauto** nell'interpretazione delle disposizioni, certamente **facilita anche l'attività del revisore designato**, che ha quindi la possibilità di **pianificare efficacemente la propria attività di controllo con le verifiche periodiche già nel corso del 2019**, piuttosto che trovarsi a dover valutare a posteriori il bilancio relativo ad una annualità sostanzialmente già chiusa.


LE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI (AdE, INPS, Riscossione)

I creditori pubblici qualificati sono tenuti ad avvisare il debitore e ad attivare le procedure di allerta al presentarsi dei seguenti indicatori:

- **debiti di natura fiscale** - l'Agenzia delle Entrate risulta obbligata a segnalare quelle fattispecie in cui il **debito IVA (scaduto e non versato)** risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica **è pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo** a cui si riferisce la liquidazione e **non è inferiore ad uno specifico importo differenziato in base al volume d'affari desumibile dalla dichiarazione IVA riferita all'anno precedente**

| Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica | | | |
|--|---|-----------------|--|
| Almeno pari | | Non inferiore a | Volume d'affari risultante dal mod. IVA relativo all'anno precedente |
| al 30% del volume d'affari del periodo di riferimento della liquidazione periodica | e | € 25.000 | se ≤ € 2.000.000 |
| | | € 50.000 | ≤ € 10.000.000 |
| | | € 100.000 | > € 10.000.000 |

- **debiti contributivi e previdenziali** - l'Inps è obbligato alla segnalazione quando il debitore risulta **in ritardo, di oltre 6 mesi, nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nel corso dell'anno precedente, in ogni caso quando superiore alla soglia di € 50.000**
- **crediti in riscossione** - l'agente incaricato alla riscossione si attiva, quando **la somma dei crediti affidati per la riscossione**, autodichiarati ovvero definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, **oltrepassi, per le imprese individuali, la soglia di € 500.000 e, per le imprese collettive, quello di € 1.000.000**



TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” ha introdotto delle novità **anche per le imprese di costruzioni di immobili**, per tutelare i promissari acquirenti (persone fisiche) nelle eventuali ipotesi di dissesto delle stesse imprese costruttrici, che intercorra prima della stipula dell'atto definitivo di vendita.

Le modifiche normative **entrano in vigore a partire dal 16.3.2019** e si applicano ai **contratti preliminari** aventi ad oggetto **immobili da costruire** per i quali:

- il **permesso di costruire sia stato richiesto**,
 - **oppure presentato (in ipotesi di SCIA/DIA)**,
- dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni**, quindi a decorrere **dal 16 marzo 2019**.

Nello specifico le modifiche prevedono:

- che la **fideiussione**, a garanzia delle rate **di acconto** sul prezzo dell'immobile, possa essere rilasciata **solo da banche e assicurazioni** e che sia predisposta **in conformità ad apposito modello standard** approvato con Decreto del Ministro della Giustizia (DM per brevità);
- la **redazione, a pena di nullità**, del **contratto preliminare** (ovvero atto equipollente) relativo a edifici da costruire in **forma di atto pubblico / scrittura privata autenticata**, con successiva registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e trascrizione presso la conservatoria immobiliare;
- l'**indicazione nel contratto preliminare degli estremi e dell'attestazione di conformità** (al modello standard definito con DM) **della fideiussione** che il costruttore deve consegnare, a pena di nullità, all'acquirente;
- l'**indicazione nel contratto definitivo degli estremi e dell'attestazione di conformità** (al modulo standard definito con DM) **della polizza assicurativa postuma decennale** che il costruttore deve consegnare, a pena di nullità, all'acquirente;
- la possibilità per l'acquirente di **escutere la fideiussione** (bancaria o assicurativa), oltre che nel caso di “crisi del costruttore”, **anche nel caso di inadempimento dell'obbligo da parte del costruttore di rilasciare la polizza postuma decennale**, qualora il notaio, incaricato del rogito, **attesti la mancanza della polizza assicurativa** (conforme al modello standard approvato con apposito DM) in sede di atto;
- la **nullità del contratto di compravendita, in caso di omesso rilascio, in sede di rogito, della polizza postuma decennale**, con la precisazione che tale nullità **può essere fatta valere solo dall'acquirente**, conformemente a quanto previsto per l'ipotesi di omesso rilascio della fideiussione sui pagamenti.

E' prevista l'emanazione di Decreti da parte del Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto col Ministro dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, che dovranno definire:

- il modulo standard di fideiussione
 - Il modulo standard della polizza assicurativa
- nonché il relativo contenuto e le caratteristiche minime.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link

<https://www.elbesrl.it//>